

Assenze dei pubblici dipendenti Scheda personale della scuola

Destinatari. Le norme sono dirette alla generalità del personale sia esso a tempo determinato che indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado statali.

Non rientrano nelle disposizioni previste dalla circolare le assenze dovute alla maternità, paternità, congedi parentali, permessi per lutto, per testimoniare in giudizio, per espletare la funzione di giudice popolare, le assenze previste dalla legge 104/92, infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, gravi patologie e day hospital. Per queste continuano ad applicarsi le norme previste dal Ccnl attualmente vigente.

La circolare non menziona, inoltre, alcuni permessi previsti dal Ccnl (permessi per esami, per motivi personali ecc) ed altre assenze previste dalla legge come ad esempio i permessi per i donatori di sangue, per scrutatore, ecc.

I certificati medici. Le nuove regole riguardano esclusivamente le malattie superiori a 10 giorni ed in ogni caso quando il lavoratore si assenta, anche per meno di 10 giorni, dalla terza volta in poi nel corso dello stesso anno solare, indipendentemente dalla durata della indisposizione .

In questi casi la malattia, compreso il prolungamento di un solo giorno, va certificata da un medico dipendente della Asl, libero professionista in rapporto di lavoro o convenzionato con il servizio sanitario nazionale come ad esempio: medico di base, medico dipendente della Asl, medici specialisti che fanno assistenza nei poliambulatori, guardia medica, guardia turistica, ecc. Vedi il recente parere del [Dipartimento della funzione pubblica](#).

Visita fiscale. Va richiesta sempre a partire dal primo giorno di assenza. Unica eccezione: i lavori più urgenti da fare nella giornata. Questa disposizione avrà un effetto dirompente per le casse dello Stato in generale; in particolare, per la scuola è allo stesso tempo un'ulteriore [molestia burocratica](#) e una voce di spesa insostenibile. Infatti, le scuole già in passato avevano affrontato contenziosi con le rispettive regioni perché impossibilitate a pagare le parcelle dei medici fiscali che, in molti casi, costano di più della paga giornaliera del lavoratore sottoposto a controllo.

E' bene puntualizzare che già prima del D.L. 112 e di questa circolare, i contratti collettivi già prevedevano il controllo dal primo giorno sulle assenze

Ma l'applicazione letterale di questa norma, si era rivelata impraticabile per questioni organizzative (vedi la carenza dei medici fiscali) e per gli eccessivi costi sociali.

Fasce di reperibilità. Sono state ridefinite secondo il seguente con orario: 8.00-13.00 e 14.00-20.00 domenica e festivi compresi. Il lavoratore è praticamente a bloccato nella propria abitazione in quelle ore della giornata che sarebbero state utili per recarsi in farmacia o dallo stesso medico per le prescrizioni ed i controlli necessari. Resta comunque la possibilità per il dipendente di allontanarsi durante le fasce di reperibilità per visite mediche, accertamenti diagnostici e altri giustificati motivi che su richiesta devono essere certificati (vedi comma 16, art. 17 Ccnl 2006). Questa norma pone dubbi di legittimità costituzionale avuto riguardo, proprio al diritto alla salute, che in tal casi può essere irrimediabilmente leso, quando la costrizione in casa per 11 ore al giorno può aggravare lo stato morboso (si pensi alle patologie di tipo psichiatrico) oltre che alla parità di trattamento con i lavoratori privati che mantengono le precedenti fasce di reperibilità.



federazione lavoratori della conoscenza

Riduzione del salario accessorio durante le assenze. Questo argomento è affrontato al comma 1, dell'art. 71 e al punto 2 della circolare e si applica anche alla scuola pur in presenza di specifiche disposizioni contrattuali.

Durante i primi dieci giorni di assenza per malattia il personale non ha diritto al pagamento del salario accessorio a carattere fisso e continuativo corrisposto con lo stipendio mensile (Retribuzione professionale docenti, Compenso individuale accessorio del personale Ata, Compenso ore eccedenti, Indennità di direzione del Dsga) nonché di ogni altra voce accessoria prevista dalla contrattazione integrativa di scuola. Su questo punto il testo della circolare contiene contraddizioni e ambiguità, oltre che difficoltà di gestione, anche se è chiaro il segno politico che attraverso di essa si vuole dare da parte del Ministero e cioè intervenire in modo generalizzato nei confronti di tutti i lavoratori pubblici.

La decurtazione va calcolata in trentesimi. Ad esempio un amministrativo che si assenta per 7 giorni avrà una riduzione del compenso individuale accessorio pari a 15,05 lorde (7/30).

Il calcolo dei permessi orari retribuiti. Con questa norma si introduce l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche a quantificare i permessi retribuiti in ore, anche se la loro fruizione avviene per giorni. Questa fattispecie, nel caso della scuola, riguarda in particolare i beneficiari della legge 104/92: lavoratori in situazioni di handicap grave o che assistono un parente o affine nella medesima situazione. In pratica, nella circolare si afferma che *"per evitare distorsioni nell'applicazione della norma"* il calcolo delle ore di permessi fruiti va fatto anche quando l'assenza riguarda l'intera giornata tenuto conto dell'orario giornaliero del lavoratore per quella giornata.

I risparmi di spesa, se ci saranno, in base alle disposizioni di Brunetta, non potranno incrementare i fondi a disposizione della contrattazione.

Conclusioni: continua l'impegno della FLC in tutte le sedi istituzionali e politiche per arrivare alla cancellazione di questi provvedimenti invasivi della contrattazione e lesive della dignità dei lavoratori pubblici.

Per questo motivo tutta la materia è tuttora oggetto di approfondimento da parte del nostro ufficio legale che ne sta valutando la legittimità sotto il profilo Costituzionale.

Nei prossimi giorni produrremo una scheda di valutazione sui costi di questa operazione che, non produce risparmi e ingolfa il sistema.